

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN  
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 11778/2022 RESA DAL TAR  
LAZIO (Sezione Prima Quater) NEL GIUDIZIO N.R.G. 03943/2021.**

Si rende noto che con ordinanza pubblicata il 09.09.2022, il Tar Lazio-Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti: *“di tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica regionale, oggetto della presente impugnazione, nell’Elenco A “Domande ammissibili e ammesse al finanziamento” e nell’Elenco B “Domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato dei contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio con le modalità meglio precisate nell’ordinanza medesima.*

In esecuzione della richiamata ordinanza si riporta quanto segue:

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:**

T.A.R. LAZIO-ROMA-SEZIONE PRIMA QUATER; N. 3943/2022 REG.  
RIC.;

**2) Nominativo della parte ricorrente, dell’Amministrazione intimata e del controinteressato:**

- **Consorzio Carne Bovina Bio e delle Razze Autoctone**, in persona del legale rappresentante Dr. Armando Antonelli, (C.F. 02341730568), corrente in Montalto di Castro (VT), Via Aurelia n. 5, con e presso gli Avv.ti Stefano Brenciaglia (C.F.: BRNSFN74L01M082C) – Pec

[stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it)) e Cesare Costa (C.F.

CSTCSR58L21M082R – Pec: [cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it))

entrambi del foro di Viterbo

< Ricorrente >

- **Regione Lazio**, in persona del presidente pro tempore, (C.F. 80143490581),

corrente in (00145) Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.07, (Pec:

[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)) rappresentata e difesa dall'Avv. Rita

Santo;

< Resistente >

- **Soc. Coop.va Agricola Grani Antichi del Reatino**, in persona del legale

rappresentante, (C.F. 01206200567) corrente in Città Ducale (RI), Via Case

Spurse s.n.c., 02015 Fraz. Grotti, (Pec: [graniantichi.ri@legalmail.it](mailto:graniantichi.ri@legalmail.it));

< Controinteressato >

### **3) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

- Determinazione n. G00472 del 21.01.2021 della Direzione Agricoltura,

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, con la

quale è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale di cui al Bando

Pubblico G12107/2019 (PSR 2014/20 del Lazio – Misura 16.10.1 – Progetti

di Filiera Organizzata) e disposta la non ammissibilità al finanziamento della

domanda presentata dal Consorzio ricorrente;

- Comunicazione di preavviso di proposta di non ammissibilità della domanda

di finanziamento, ex art. 10 bis della L.n. 241/90, adottata con atto del

03.12.2020 a firma del Dirigente dell'Area e Responsabile del Procedimento

Dr. Roberto Aleandri;

- Art. 10 del Bando Pubblico G12107/2019, recante “Criteri di Selezione e

Modalità di Predisposizione delle Graduatorie” punto 16.10.1.G del Bando Pubblico di Gara M16 “Cooperazione”, sottomisura 16.10 – Tipologia di Operazione 16.10.1 – Progetti di Filiera Organizzata, nella parte in cui si prevede l’acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km. dall’impianto di trasformazione, premiando tale circostanza con ben 12 punti.

#### **4) Richieste formulate:**

- in via preliminare, disporre l’adozione dei provvedimenti cautelari, ex art. 55 del c.p.a.;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi di censura tutti sollevati con il ricorso;
- in subordine, condannare la Regione Lazio al risarcimento di ogni pregiudizio dipendente dalla esclusione del Consorzio ricorrente dal finanziamento della misura in esame nella entità che si proverà in corso di giudizio e/o risulterà di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..

Con vittoria di spese, compreso il contributo unificato, e compensi professionali.

#### **5) Sunto del ricorso introduttivo:**

FATTO:

Il Consorzio ricorrente denominato "Carne Bovina Bio e delle Razze Autoctone" – ha come scopo statutario il perseguimento dell’obiettivo strategico di aumentare il valore aggiunto dell’impresa zootecnica laziale, mediante la commercializzazione diretta delle carni e la realizzazione di

prodotti trasformati biologici di alta gamma, con particolare riferimento alla carne della razza maremmana e delle altre razze autoctone allevate allo stato semibrado.

Il Consorzio ha partecipato al Bando Pubblico Misura 16.10, nell'ambito dei progetti di Filiera Organizzata – PSR Lazio 2014/2020, approvato con Determinazione G12017 del 12.09.2019 dell'Assessorato Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

Lo scopo del bando in esame, al quale era ricollegato un finanziamento a fondo perduto in relazione al progetto di filiera presentato, era quello di prevedere il sostegno alla Cooperazione al fine di potenziare e valorizzare le diverse filiere produttive operanti nel territorio regionale.

Il Consorzio, nell'ambito delle finalità del bando, in data 12.03.2020, inviava domanda di partecipazione n. 04250044494, acquista al prot. AGEA.ASR.2020.0193041, sotto stessa data, con la quale si richiedeva di prendere parte al finanziamento pubblico a fondo perduto della misura in esame per l'importo complessivo di euro 29.990,50.

Nella stessa istanza di partecipazione era prevista una scheda di autovalutazione in virtù della quale ciascun concorrente, sulla scorta dei diversi parametri previsti dal bando, procedeva ad assegnarsi un punteggio in relazione alle singole voci, che, complessivamente per il Consorzio ricorrente ammontava ad un totale di punti 53, più che sufficiente per inserirlo nella graduatoria di merito e collocarsi nell'ambito dei progetti finanziabili, per effetto dell'allargamento effettuato dalla Regione per tramite della

Determinazione regionale n. G01265 del 09.02.2021, per mezzo della quale sono stati finanziati tutti i progetti pervenuti, l'ultimo dei quali classificato con 34 punti, è quello presentato dalla Soc. Coop.va Agr. Grani Antichi del Reatino, che veniva evocata nella qualità di controinteressata.

A seguito della presentazione della domanda seguiva uno scambio di corrispondenza tra Regione e Consorzio teso a dimostrare, su istanza della Regione, in quale maniera i soggetti che operavano nell'ambito della trasformazione/ commercializzazione, che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto "Filiera Organizzata", potessero assolvere all'obbligo di acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole aderenti quali partecipanti diretti alla Filiera Organizzata sottoscrittori del relativo accordo per almeno tutta la durata prevista dal medesimo.

Ciò in considerazione del fatto che la Regione aveva evidenziato che i due soggetti previsti dal suddetto accordo, la ditta ERRE EMME s.r.l., che risulta essere un mangimificio, e la ditta La Nuova Arca soc. Agr. Imp. Sociale a r.l., che dal Bpol risulta impegnata a trasformare un quantitativo di prodotto minore di quello che i produttori primari si impegnavano a conferire.

Il Consorzio, con nota datata 17.09.2020, forniva i chiarimenti e la documentazione richiesti, mentre, per quanto concerne il punto nodale di cui sopra, relativo alla trasformazione del prodotto, si riservava di approfondire la questione a seguito di un successivo incontro tra le parti.

All'esito di quest'ultimo, avvenuto in data 22.09.2020, il Consorzio con successiva nota del 29.09.2020, forniva tranquillizzanti chiarimenti in ordine alla materia della commercializzazione e/o trasformazione del prodotto proveniente dalla Filiera Organizzata, puntualizzando che la soc. Nuova Arca srl avrebbe provveduto, tramite la Filiera, a soddisfare il 100% del proprio fabbisogno con la trasformazione degli assortimenti previsti dal progetto aziendale e nella esatta misura prevista dal Bando (Misura 4.1).

Si precisava ancora che la medesima società, partecipante diretta al progetto, avrebbe provveduto a collocare sul mercato (commercializzare) la prevalenza della ulteriore aliquota degli assortimenti ottenuti dai capi della Filiera.

Per tutta risposta la Regione Lazio con ulteriore nota del 03.12.2020, comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis della L.n. 241/90, il preavviso di non ammissibilità della domanda per le motivazioni che qui si riassumono:

1) Sottoscrizione di un "Accordo di Filiera" (art. 5 lett.b del bando).

Così veniva motivato il futuro diniego sul punto: *“dei due soggetti previsti nel suddetto “accordo di Filiera”, vale a dire la ditta Erre Emme srl e la ditta La Nuova Arca Soc. Agr. Impr. Sociale a r.l. la prima risulta essere un mangimificio, mentre la seconda, cui è stata comunicata la non ammissibilità, ai sensi dell'art.10 bis della L.n. 241/90 con nota n. 0545367 del 23.06.2020, non risulta avere, visto il Bpol allegato, la capacità di trasformare il quantitativo che i produttori primari si impegnano a conferire, né è stata fornita chiara evidenza di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare la funzionalità della struttura”;*

2) Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie  
(art. 10 del Bando).

Veniva considerata quale causa di esclusione la circostanza per cui *“la distanza tra i produttori primari e le imprese, che hanno aderito alla filiera organizzata come partecipanti diretti alla misura 4.2, risultava essere superiore ai 70 Km. previsti dal criterio 16.10.1.G”* .

Alle considerazioni che precedono, il ricorrente replicava con le controdeduzioni di cui alla nota del 13.12.2020 nella quale si sosteneva, con riferimento alla sottoscrizione di un “Accordo di Filiera” (art.5, lettera b del Bando) che la Nuova Arca oltre all’attività di trasformazione, si occupava di commercializzazione della carne fresca.

La prevalenza della produzione dei produttori primari (carne) sarebbe stata in ogni caso commercializzata nell’ambito dell’accordo di filiera da parte della Nuova Arca, indipendentemente dalla quantità trasformata.

Per quanto riguardava l’eventuale non ammissibilità della domanda della Nuova Arca, il bando specificava che almeno una domanda della misura 4.2 fosse ammissibile, non specificando per quale tipologia di attività (trasformazione/commercializzazione).

Pertanto la proposta di filiera del Consorzio Carne Bovina BIO e delle Razze Autoctone, rispondeva agli obiettivi della misura 16.10.

L’accordo di filiera, infatti, prevedeva la presenza di tutti gli attori (dalla fornitura del mangime, fine alla commercializzazione finale) con lo scopo di

valorizzare la produzione della carne bovina allevata allo stato brado secondo il metodo biologico.

La strutturazione della filiera, con accordi vincolanti per le parti, garantisce il ritiro alle aziende e contemporaneamente la disponibilità della materia prima biologica al mercato, con concreta possibilità di fornire quest'ultimo con continuità.

Con riferimento ai criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie (art. 10 del bando) Criterio 16.10.1.G. invece, il Consorzio in proposito prendeva atto della carenza di distanza eccepita dalla Regione, seppure la stessa non avrebbe potuto portare alla esclusione dalla graduatoria finale, ma, al massimo, influire sul punteggio attribuibile .

Per tutta risposta, la Regione Lazio, ignorando le chiarificazioni inviate dal Consorzio ricorrente, con Determinazione n. G00472 del 21.01.2021, approvava la graduatoria delle domande ammissibili, finanziabili disponendo la non ammissione della domanda proposta dal medesimo, con una motivazione, che ricalcava pedissequamente quella del preavviso di non ammissibilità, non tenendo conto alcuno delle controdeduzioni inviate.

Avverso la predetta comunicazione di esclusione il Consorzio, con nota dell'08.03.2021, proponeva istanza di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di esclusione, evidenziando le criticità rilevate nel medesimo atto e chiarendo ulteriormente tutti gli aspetti ritenuti controversi nella istruttoria regionale.

La nota non veniva riscontrata.

Di tal che avverso i provvedimenti di cui in epigrafe, gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del Consorzio, insorgeva il medesimo, richiedendone l'annullamento, previa adozione di idonei provvedimenti cautelari, per i seguenti motivi in punto di

#### DIRITTO.

- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L.n. 241/90. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere nella forma della motivazione apparente, perplessa e contraddittoria

Con il ricorso si evidenziava la violazione del principio di carattere generale desunto dall'art.10 della L.n. 241/90 per cui si riconosce al privato il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo che lo riguarda, presentando memorie scritte e documenti e da cui deriva l'obbligo di valutazione da parte dell'Amministrazione che va ad aggravare l'onere di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 3 della predetta legge per la generalità dei provvedimenti.

Ebbene la Regione Lazio non aveva dato alcun eccessario rilievo alle memorie ed ai documenti con cui il Consorzio aveva fornito l'apporto rilevante al procedimento, facendo acquisire dall'Amministrazione procedente quel materiale istruttorio rispetto al quale il provvedimento conclusivo doveva essere motivato.

Di qui l'illegittimità del provvedimento che non reca alcuna motivazione in

relazione agli apporti forniti dal privato in sede di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.n. 241/90.

Ed invero la P.A. resistente non ha affatto esaminato le controdeduzioni inviate dal Consorzio e, quindi, il suo apporto partecipativo, e ciò lo si coglie dal fatto che le motivazioni del diniego di ammissibilità siano esattamente le stesse che appaiono ricavabili dal preavviso di non ammissibilità, senza alcun riferimento alle logiche controdeduzioni inviate dal medesimo ricorrente.

Ne consegue l'annullabilità del provvedimento finale.

- 2) Violazione ed errata applicazione dell'art. 5, lettera b, del Bando Pubblico di Gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione apparente e perplessa. Mancata adozione del giusto provvedimento. Illogicità ed irragionevolezza manifeste.

Il Consorzio è stato illegittimamente escluso dalla ammissione al progetto di Filiera che ci occupa ed ai conseguenti contributi economici da ciò derivanti in virtù della errata interpretazione dell'art. 5, lettera b, del Bando di gara.

Il predetto articolato testualmente prevedeva che *“i soggetti che operano nell'ambito della trasformazione/commercializzazione che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata” hanno l'obbligo di acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole che hanno aderito quali partecipanti diretti alla “Filiera Organizzata” e sottoscritto il relativo “Accordo di Filiera” per almeno tutta la durata prevista dall'Accordo stesso”*.

Il significato della disposizione è chiaro: i partecipanti diretti alla filiera che si occupano della trasformazione del prodotto o della sua commercializzazione o di entrambe le cose contestualmente, come nel caso della Nuova Arca per quanto qui interessa, hanno l'obbligo di utilizzare la materia prima proveniente dalle altre imprese agricole, anche esse facenti parte della Filiera quali partecipanti diretti, per tutta la durata dell'accordo medesimo.

Tale funzione era demandata dal medesimo accordo di filiera alla soc. Nuova Arca, la quale si occupava della trasformazione del prodotto proveniente dalle aziende di allevamento mediante il confezionamento di barattoli di ragù, bocconcini e confezioni sotto vuoto.

Inoltre la stessa, per la parte residua della produzione, provvedeva a collocare sul mercato la prevalenza dell'ulteriore aliquota degli assortimenti ottenuti dai capi della filiera anche attraverso il partner TAU, soggetto già organizzato nella vendita diretta e partecipante indiretto dell'accordo di filiera, così soddisfacendo appieno tutte le condizioni previste dal Bando di partecipazione.

Contrariamente la Regione con l'impugnato provvedimento, ha escluso il Consorzio sulla base della seguente erronea motivazione: *”il Bando all'articolo 5 lettera b) prevede che “i soggetti che operano nell'ambito della trasformazione/commercializzazione che aderiscono quali partecipanti diretti al progetto di “Filiera Organizzata” possano assolvere all'obbligo di acquisire la materia prima, utilizzandola nei propri impianti, proveniente dalle imprese agricole che hanno aderito quali partecipanti diretti alla*

*“Filiera Organizzata” e sottoscritto il relativo “Accordo di Filiera” per almeno tutta la durata prevista dall’Accordo stesso”. In riferimento a quanto sopra dei due soggetti previsti nel suddetto “Accordo di Filiera”, vale a dire la ditta “Erre Emme srl” e la ditta “La Nuova Arca soc. agr. Impresa sociale a r.l”, la prima risulta essere un mangimificio, mentre la seconda, cui è stata comunicata la non ammissibilità ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 con nota n. 0545367 del 23.06.2020, non risulta avere, visto il Bpol allegato, la capacità di trasformare il quantitativo che i produttori primari si impegnano a conferire, ne è stata fornita chiara evidenza di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare la funzionalità della struttura.”.*

La motivazione di cui sopra appariva sotto molteplici profili carente, perplessa e contraddittoria, anche per effetto di una evidente difetto di istruttoria, condotta con modalità erronee e risultati fuorvianti.

Ed invero da un lato, per quanto concerne il riferimento alla soc. Erre Emme, lo stesso è ultroneo ed inconferente, in quanto se è pur vero che la medesima società non trasforma e/o commercializza il prodotto della filiera, trovandosi all’interno della stessa quali fornitrice di mangimi e prodotti biologici per l’allevamento, è altrettanto non revocabile in dubbio che abbia i requisiti formali e sostanziali per la partecipazione alla filiera e, soprattutto, la sua ammissione alla misura 4, sottomisura 4.2, ha comportato il verificarsi delle condizioni di ammissibilità del progetto di filiera ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.1, par. 3, del Bando di gara.

Ciò in quanto *“un progetto di filiera organizzata può essere ritenuto ammissibile ed autorizzato al finanziamento nel solo caso in cui almeno una domanda di sostegno presentata da un partecipante diretto per l’adesione alla misura 4.1.1 ed una presentata da un partecipante diretto per l’adesione alla misura 4.2.1 siano state istruite positivamente e ritenute ammissibili al contributo pubblico”* (articolo citato).

Ne deriva che il riferimento alla soc. Erre Emme nella motivazione di esclusione del Consorzio appare del tutto fuorviante, in quanto risultano ampiamente soddisfatti in capo alla stessa i requisiti di ammissibilità alla misura predetta, e, conseguentemente, anche in capo al Consorzio ricorrente, essendone la stessa società partecipante diretto.

Per quanto concerne, invece, il riferimento alla soc. Nuova Arca lo stesso era viepiù, se possibile, incomprensibile, dato che il richiamo alla esclusione dalla misura 4, sottomisura 4.2, non possiede alcuna influenza in ordine alla ammissibilità del Consorzio ricorrente, posto che la garanzia di positiva partecipazione è stata raggiunta con la ricordata ammissione alla medesima misura da parte della Erre Emme.

Per quanto attiene, invece, la pretesa, ma non dimostrata, incapacità di Nuova Arca di trasformare il prodotto finito proveniente dalla filiera (?) e la asserita non chiara evidenza di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari (quali?) per assicurare la funzionalità della struttura (sic!), si ribadisce quanto segue.

Secondo il Bando pubblico il progetto si deve basare su un accordo di filiera a tutela degli impegni assunti tra le parti (consorziati), sia nei confronti delle parti stesse che della Regione (art. 5).

In questo articolo si fa riferimento alla trasformazione/commercializzazione senza distinzione tra le attività, né prevalenza di una sull'altra, come invece si legge nella motivazione di esclusione del Consorzio.

Secondo una corretta operazione ermeneutica del bando, emerge in tutta evidenza come primariamente debbano essere rispettati gli accordi di filiera, ponendo attenzione sugli impegni assunti, che nel nostro caso afferiscono alla valorizzazione della produzione dei produttori primari.

Peraltro, come già precisato in sede di osservazioni avverso il preavviso di rigetto, la Nuova Arca, oltre alla attività di trasformazione, unica presa erroneamente in considerazione nel provvedimento di esclusione, si occupa anche e soprattutto di commercializzazione della carne fresca.

Di tal che la prevalenza della produzione di produttori primari (carne) sarà in ogni caso commercializzata nell'ambito dell'accordo di filiera da parte di detta ultima società indipendentemente dalla quantità trasformata, soddisfacendo, così, il requisito della commercializzazione/trasformazione della prevalenza della produzione conferita dai produttori primari.

In buona sostanza l'errore commesso nella istruttoria da parte della Regione è stato quello di prendere in considerazione unicamente l'aspetto della trasformazione del prodotto di filiera, quando, diversamente, il Bando prevedeva che il requisito della prevalenza possa essere soddisfatto, come già

diffusamente dedotto, per tramite della duplice attività di trasformazione e commercializzazione, entrambe aventi pari dignità e non essendo una prevalente od escludente rispetto all'altra.

D'altra parte la dedotta carenza e contraddittorietà della motivazione e l'apparenza della stessa la si coglie a piene mani laddove, nel provvedimento di esclusione impugnato, si fa riferimento alla inadeguatezza del PBOL ed alla incapacità di trasformare il quantitativo del prodotto conferito dai produttori primari senza indicare sotto alcun profilo le ragioni che inducono ad un tale giudizio di disvalore in termini concreti di quantità, modi e termini del procedimento produttivo.

La stessa censura che ci occupa viene anche rivolta alla ulteriore giustificazione, resa con ancor più astrattezza, laddove nella pseudo motivazione si afferma che non vi sia *“chiara evidenza di aver posto in essere tutti gli adempimenti necessari per assicurare la funzionalità della struttura”*, senza null'altro aggiungere, con ciò palesando un evidente difetto di istruttoria e motivazionale.

Ne consegue la totale illegittimità del provvedimento di esclusione sotto gli evidenziati profili che non potrà che condurre all'annullamento dello stesso.

- 3) Violazione dell'art. 10 del Bando pubblico di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione apparente e perplessa. Mancata adozione del giusto provvedimento. Illogicità ed irragionevolezza manifeste.

Con riguardo alle censure di cui in rubrica, si evidenziava subito come la valutazione disposta dalla Regione sotto il profilo della non ammissibilità del Consorzio in relazione alla circostanza della distanza di 70 Km. del prodotto agricolo da trasformare rispetto alle aziende di trasformazione fosse palesemente illegittimo ed erroneo.

Tale requisito, eventualmente posseduto dai componenti della Filiera, non atteneva del resto alla ammissibilità o meno della domanda, ma concerneva esclusivamente l'attribuzione di un punteggio ulteriore, pari nella specie a 12 punti.

Ed invero il Bando all'art. 10 Criterio di Selezione 16.10.1.G prevedeva per quanto riguarda il punteggio di cui sopra, relativo alla acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km, che *“la priorità viene attribuita se la prevalenza del prodotto agricolo che viene trasformato/commercializzato dalle imprese che hanno aderito alla filiera organizzata come partecipanti diretti alla Misura 4.2 viene conferito da produttori agricoli di trasformazione. La prevalenza del prodotto agricolo (51%) viene calcolata sulla base dei quantitativi indicati nell'accordo di filiera”*.

In riferimento a quanto sopra, la distanza tra i produttori primari e le imprese aderenti alla “Filiera Organizzata” come partecipanti diretti alla Misura 4.2, risultava effettivamente essere superiore ai 70 Km, ma tuttavia ciò, come si è dimostrato, non costituiva un presupposto di non ammissibilità della

domanda, ma unicamente incidere sul punteggio finale attribuibile alla Filiera.

Di qui la illegittimità del provvedimento di esclusione anche sotto tale profilo.

- 4) Violazione dell'art.3 della Costituzione. Violazione del principio di parità ed uguaglianza. Violazione dell'art. 3 del Bando. Contraddittorietà di provvedimenti. Ingiustizia manifesta. Motivazione apparente e perplessa. Mancata adozione del giusto provvedimento. Illogicità ed irragionevolezza manifeste sotto diverso profilo.

Il presente motivo di censura veniva sviluppato *ad abundantiam* nei confronti dell'art. 10 del Bando di gara e del successivo provvedimento di esclusione dalla procedura, da intendersi più correttamente come eventuale decurtazione del punteggio attribuibile al Consorzio ricorrente.

Di tal che, fermo restando quanto sopra dedotto ed eccepito in relazione alla erroneità quale motivo di esclusione della distanza di 70 Km. tra aziende produttrici e quelle di trasformazione, riteniamo che tale criterio contenuto nell' art. 10, criterio 16.10.1.G, del Bando unitamente al provvedimento di esclusione, o anche semplicemente di decurtazione del punteggio, confligga clamorosamente con i principi evidenziati in rubrica.

Non soltanto sotto il profilo della uguaglianza formale e sostanziale dei partecipanti in ambito regionale, ma anche e soprattutto con l'art. 3 del medesimo Bando di Gara, indicante l'“ambito territoriale di intervento”, il quale prevede testualmente che “*l'ambito territoriale interessato*

*dall'applicazione del Bando è rappresentato dall'intero territoriale regionale".*

Ora se tale è la previsione della *lex specialis* non si comprende la logicità e coerenza di tale disposizione che attribuisce, del tutto illogicamente ed ingiustificatamente, una premialità in termini di punteggio (ben 12 punti), per una collocazione geografica del centro aziendale rispetto ai componenti della filiera che non possiede alcun riscontro positivo, o, comunque, significativo in termini di gestione della stessa o di sua maggior efficacia ed efficienza.

In altre parole se l'estensione del progetto è a livello regionale e comprende, quindi, il suo intero territorio, non si comprende il motivo per il quale si è stabilito un limite chilometrico, legato all'attribuzione del massimo punteggio fra quelli indicati nella tabella di valutazione, che non si riflette in alcun modo significativo sia con riferimento alla predetta estensione territoriale di natura regionale, trattandosi comunque di operatori posti al suo interno, sia in termini di efficienza, efficacia, ed operatività della stessa filiera.

In buona sostanza trattasi di un criterio palesemente discriminatorio che non ha alcuna logica e razionale giustificazione e, quindi, alcun ragion d'essere se non quella di agevolare alcuni soggetti partecipanti a scapito di altri.

In proposito si segnala che, per mero errore materiale, il Consorzio ricorrente, nella scheda di autovalutazione (pag. 13 della domanda del 12.03.2020 - All. 5) in relazione a tale criterio aveva indicato il punteggio di soli 5 punti, in luogo dei 12, comunque spettanti, in ragione della illegittimità della disposizione impugnata.

Di tal che il punteggio effettivo spettante al Consorzio, attribuendo i 12 punti in esame, sarebbe di 60 punti, in luogo dei 53 indicati nella domanda di cui sopra.

Per tale ragione considerando che, con Determina regionale n. G01265 del 09.02.2021 (All.12), contenente “Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili”, sono state ammesse al finanziamento tutte le altre domande di filiera che nella precedente Determinazione n. G 00472 del 21.01.2021, erano state considerate domande ammissibili, ma non ammesse al finanziamento per carenza di risorse (cfr. Elenco B alla predetta determina), ne deriva che il Consorzio ricorrente sarebbe stato anch'esso ammesso al finanziamento, posto che in tale graduatoria l'ultimo classificato, la soc. Coop. Agr. Grani Antichi del Reatino, aveva ottenuto 34 punti, mentre la compagine ricorrente, anche volendo omettere i 12 punti di cui al presente motivo di censura, avrebbe cumulato un punteggio complessivo di almeno 48 punti, anche volendo fare a meno dei 12 punti qui rivendicati, o da togliere agli altri soggetti ai quali sono stati attribuiti (53 indicati nella autovalutazione della domanda – 5, erroneamente indicati per la distanza).

Ciò comporta che il Consorzio, ove riammesso andrebbe ad occupare almeno il 32 posto a pari merito con il 30 ed il 31 classificati con 48 punti.

Mentre nella ipotesi di accoglimento del presente motivo di censura ascenderebbe al venticinquesimo posto con punti 60 a pari merito con il 24 classificato.

In ogni caso con un punteggio superiore all'ultima classificata ed ammessa a contribuzione da individuare, come detto, nella Soc. Coop. Agr. Grani Antichi del Reatino, che aveva ottenuto 34 punti.

5) In ordine al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata finanziabilità del progetto di filiera per euro 29.990,50 – ove dovessero esaurirsi le risorse economiche messe a disposizione dal bando, destinate ad arricchire partecipanti meno titolati del Consorzio ricorrente, risorse che neanche una decisione positiva nel merito potrebbe rimettere in gioco – si avanza con il ricorso domanda di risarcimento del danno per equivalente nella medesima misura del contributo economico richiesto.

A ciò andrebbe aggiunto il danno subito dalle aziende consorziate, le quali non potrebbero beneficiare singolarmente del contributo a fondo perduto di cui alla misura 4.1, pari al 40% dell'intervento finanziabile, di cui si dirà nella esposizione relativa alla domanda incidentale.

Di qui, in caso di accoglimento del ricorso, la riserva di azione da parte dei singoli soggetti consorziati per il risarcimento del danno riflesso dai medesimi subito in relazione a quanto precede.

**6) Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito e quindi attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento nella seconda sottosezione "Ricerche - Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Tar Lazio -Roma" della sezione TAR;

## 7) Indicazione numero ordinanza:

Con ordinanza del 9.9.2022, n. 11778/2022 il Tar Lazio-Roma ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami del ricorso N. 3943/2021.

**Si fa presente che Codesta Regione Lazio dovrà, provvedere alla pubblicazione fornendo ai procuratori processuali e difensori del Conorzio ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito web, del ricorso, dell'ordinanza e dell'indicazione nominativa di tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica regionale, oggetto della presente impugnazione, nell'Elenco A "Domande ammissibili e ammesse al finanziamento" e nell'Elenco B "Domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi" (di seguito allegati).**

## 8) Individuazione dei controinteressati

In base a quanto stabilito dal TAR con l'ordinanza sopra richiamata i controinteressati individuati **nell'elenco A "Domande ammissibili e ammesse al finanziamento"** (allegato 4 del presente avviso) sono i seguenti:

Poisiz. Graduatoria	Ragione Sociale	Importo ammesso a finanziamento	Punteggio finale
1	ASSOFRUTTI SRL ORGANIZZATORI PRODUTTORI FRUTTA IN GUSCIO	100.000,00	84
2	CONSORZIO ALLEVATORI BUFALINI DELL'AMASENO SOCIETA' COOPERATIVA A GRICOLA	84.800,00	81
3	CO.PRO.N.T. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	53.843,45	80
4	O.P. AGRINSIEME SOC. CONSORTILE A R.L.	48.590,00	80
5	SAN LIDANO, SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	47.960,00	79
6	CORTESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	62.000,00	79
7	OP LATIUM S.C.A.	100.000,00	77
8	ZOOTECNICA VITERBESE - SOCIETA' COOPERATIVA	89.800,00	75
9	DOGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	45.355,96	74
10	IL BUON PASTORE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	47.398,00	71
11	'COOPERATIVA CENTRO AGR. ALTO VITERBESE SOC. COOP. A. R.L.	25.120,39	71
12	DIAMO FORMA AL LATTE	20.000,00	70
13	APPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	47.891,29	69

14	A.F.E. ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. COOP. AGRICOLA	62.632,26	69
15	ROMANA LATTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	73.820,00	67
18	CONSORZIO DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI RIETI - ALIMENTI	77.943,19	66
25	CAMPAGNA SABINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96.000,00	59

I controinteressati individuati **nell'Elenco B "Domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi"** (Allegato 5 del presente avviso) sono invece

i seguenti

Poisiz. Graduatoria	Ragione Sociale	Importo ammissibile a finanziamento	Punteggio finale
16	CONSORZIO CARNI DELL'AGRO PONTINO	81.879,00	67
17	APOFRUIT ITALIA - SOC. COOP. AGRICOLA	54.985,00	67
19	CONSORZIO BIO ROMA SOC.COOP.AGRICOLA ARL	99.900,00	64
20	PRODUTTORI LATTE VACCINO	9.397,59	64
21	CENTRALE ORTOFRUTTICOLA DI TARQUINIA SOC. COOP.	69.000,00	63
22	CSC LAZIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA CONSORTILE	97.440	63
23	LATIUM TERRAE ROMANAE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	28.410	61
24	ORTOFRUTTICOLA VITERBESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	32.400,00	60
26	AGRI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	20.998,63	58
27	SOCIETA' COOP. AGR. ZEOLI FRUIT	57.000,00	55
28	FUNGHIDEA S.R.L.	15.000,00	55
29	PRODUTTORI LATTE DI BUFALA DELL'AGRO PONTINO	22.892,00	49
30	COOPERATIVA PANTANO FRA PRODUTTORI AGRICOLI SOCIETA' COOP.	100.000,00	48
31	AGRILOVATO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	17.946,47	48
32	AZIENDA AGRICOLA TORRE ASTURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	14.000,00	43
33	COOPERATIVA AGRICOLA LINEA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	36.100,00	41
34	BIOLATINA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	7.386,00	41
35	GRANI ANTICHI DEL REATINO SOC.COOP.AGRICOLA	78.043,27	34

## 9) Allegati:

Si precisa che al presente avviso di notificazione per pubblici proclami sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia ricorso introduttivo iscritto al N. 03943/2021 RG Tar Lazio – Sez. Roma;
- 2) Copia Ordinanza Tar Lazio Sezione I Quater n. 11778/2022 del

AVV. CESARE COSTA  
01100 Viterbo - Via della Pace n. 63  
Tel.0761/305914

pec: [cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:cesarecosta@pec.ordineavvocativiterbo.it)

AVV. STEFANO BRENCIAGLIA  
00198 ROMA – Via Nizza, 22  
TEL. E FAX 0761.324246

pec: [stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:stefanobrenciaglia@pec.ordineavvocativiterbo.it)

9.9.2022;

- 3) Copia della Graduatoria Unica Regionale di cui al Bando Pubblico G12107/2019 (PSR 2014/20 del Lazio – Misura 16.10.1 – Progetti di Filiera Organizzata;
- 4) Copia elenco A “*Domande ammissibili e ammesse al finanziamento*”
- 5) Copia elenco B “*Domande ammissibili ma non ammesse al finanziamento per carenza di risorse*”.

Viterbo/Roma, li 21.09.2022

Avv. Stefano Brenciaglia

Avv. Cesare Costa